



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati DI STASIO, FASSINO, MIGLIORE, CABRAS, OLGIATI, DE CARLO, ROMANIELLO, EMILIOZZI, SURIANO, CORDA, DEIANA, Alberto MANCA, MARINO, PERANTONI, SCANU, LAPIA e CADEDDU

(V. Stampato Camera n. 2313)

approvato dalla Camera dei deputati il 5 novembre 2020

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 novembre 2020*

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno
del mare territoriale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale)

1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, di seguito denominata « Convenzione », resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione di una zona economica esclusiva a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. All'istituzione della zona economica esclusiva, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

3. I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.

Art. 2.

(Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva)

1. All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

Art. 3.

(Diritti degli altri Stati all'interno della zona economica esclusiva)

1. L'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

€ 1,00